

CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI BORONEDDU

E

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
ACLI SERVICE SARDEGNA SRL

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di ottobre, nella sede municipale tra: il Comune di BORONEDDU (CF. 80005490950 - P.I. 00353760952) rappresentato dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e Socio-Culturale Dott.ssa Isabella Miscali, nata a Losanna (Svizzera) il 29 APRILE 1965 e il Centro di Assistenza Fiscale CAF ACLI s.r.l. p.iva 04490821008 iscrizione all'albo n° 0035 con sede in Roma - CAP 01540 – Via G. Marcora n. 18/20, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio ACLI SERVICE SARDEGNA s.r.l. con sede in Cagliari – Viale Marconi 4 e sede secondaria a Oristano in via Cagliari n. 234, p.iva 02565480924 con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Dott. Mercenaro Andrea amministratore delegato

PREMESSO

Che il Comune di Boroneddu con determinazione N° del ha approvato la convenzione con il CAF relativamente a:

- **Adempimenti correlati e derivanti dalla erogazione di assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegni di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- **Adempimenti correlati all'elaborazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) per il rilascio al soggetto dell'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE**

Che il CAF in base al d.lgs. 241/1997 come modificato dal d.lgs. 40/1998 è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'albo dei CAF al numero 00035;

Che il d.lgs.109/1998, modificato dal d.lgs.130/2000 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;

Che ai sensi del d.lgs. 130/2000, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta di informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica di validità annuale, e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi l'indicatore della situazione economica equivalente calcolata dall'INPS ai sensi del decreto sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 01 – Oggetto – *la presente convenzione è la stipulazione dell'accordo tra il Comune di Boroneddu e il CAF per l'assistenza dei cittadini del comune medesimo nella richiesta di prestazioni sociali agevolate come meglio specificato nei punti a seguire:*

- **Adempimenti correlati e derivanti dalla erogazione di assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegni di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni;**

Art. 02 – Impegni delle parti – *il CAF per l'espletamento del servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari ad esclusione di quelli di competenza del Comune. Il CAF si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni cagionati all'utenza per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.*

In relazione alle funzioni affidate il CAF cura:

- **L'accoglienza diretta dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare fornendo loro tutte le informazioni necessarie sull'ISEE e sulla legislazione di riferimento**
- **La compilazione e la stampa del modello di domanda per la richiesta delle prestazioni sociali oggetto della presente convenzione e di altri contributi eventualmente previsti dal comune.**
- **La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo ISEE o, dove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva Unica all'INPS, rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;**
- **La consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e del nucleo familiare per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;**

- **La trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso gli assegni di maternità e del nucleo familiare;**
- **L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea e digitale, a disposizione del Comune per 24 mesi;**
- **Garantire al Comune l'accesso ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e le verifiche del caso.**

Il Comune si impegna a:

- **Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione e sulle sedi CAF operative a tal fine, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito;**
- **Adottare i successivi provvedimenti per la concessione o il diniego degli assegni e/o delle altre prestazioni eventualmente erogate nonché i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso.**

Art. 03 – Durata della convenzione – *la presente convenzione ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza con raccomandata A/R.*

Art. 04 – Compensi –

Il caf per le prestazioni di cui all'oggetto non richiederà alcun compenso al Comune e si impegna a non richiedere alcun compenso agli utenti.

Art. 05 – Privacy – *le parti per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del d.lgs 196/2003 in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.*

Art. 06 – Inadempienze – *qualora il CAF non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio e lo stesso non dovesse intervenire tempestivamente a rimuovere le medesime, il Comune provvederà a notificare la relativa contestazione e diffida ad adempiere entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso tale termine, permanenti i problemi contestati, il Comune provvederà a risolvere la presente convenzione.*

Art. 07 – Foro competente – *Il foro competente per ogni controversia è quello di Oristano .*

Letto, approvato e sottoscritto
Boroneddu,

per il Comune

per il CAF